

STATUTO

Art. 1) Costituzione e sede della Fondazione.

A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, per iniziativa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza, è costituita la "Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza". La Fondazione ha sede legale nel Comune di Piacenza, presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza.

Art. 2) Scopo della Fondazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa ha per scopo:

- la valorizzazione e lo sviluppo della professione del dottore commercialista e delle professioni economiche, giuridiche e contabili in generale, nel rispetto degli Ordinamenti professionali;
- la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta all'istruzione, alla formazione professionale ed al costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale del dottore commercialista e degli esercenti le professioni economiche, giuridiche e contabili in generale, nonché all'istruzione, alla formazione ed all'aggiornamento professionale dei collaboratori e dipendenti degli studi professionali e degli aspiranti alla professione di dottore commercialista ed alle professioni economiche, giuridiche e contabili in generale;
- la ricerca scientifica, lo studio e l'approfondimento di tematiche tecnico-scientifiche nell'ambito delle professioni economiche, giuridiche e contabili in generale;
- l'attività editoriale, attraverso qualsiasi tecnologia e supporto tecnico, nei limiti di legge pro-tempore vigenti;
- il sostegno organizzativo agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per l'espletamento delle loro funzioni ed in special modo a quello della Circostrizione di Piacenza.

Art. 3) Attività della Fondazione.

Al fine di perseguire il suo scopo, la Fondazione può:

- a) istituire corsi e scuole di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione e di preparazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e delle professioni economiche, giuridiche e contabili in generale, anche avvalendosi di consulenti esterni o convenzionandosi con Università ed enti pubblici e privati;
- b) promuovere ed attuare ogni iniziativa diretta allo studio ed approfondimento, a livello scientifico e tecnico-applicativo, delle materie che costituiscono attualmente, o che potranno costituire in futuro, oggetto della professione del dottore commercialista e delle professioni economiche, giuridiche e contabili in generale, nonché delle materie complementari o comunque attinenti alle stesse;
- c) compiere indagini e sondaggi, acquisire e diffondere la conoscenza nelle materie di competenza dei dottori commercialisti e delle professioni economiche, giuridiche e contabili in

generale;

d) promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte, ed audiovisive) anche a mezzo strumenti elettronici;

e) supportare l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi economici, aziendali, commerciali, giuridici, tributari e matematico-statistici, mediante il sostegno, diretto ed indiretto, dell'attività da essi svolta o dei programmi scientifici che tali enti si propongono di perseguire;

f) promuovere e finanziare convegni e riunioni nonché seminari di studio e manifestazioni culturali in genere nei campi economici, aziendali, commerciali, giuridici, tributari e matematico-statistici ed in genere delle materie di competenza dei dottori commercialisti e delle professioni economiche, giuridiche e contabili in generale;

g) fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative sopra specificate;

h) istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie economiche, aziendali, commerciali, giuridiche, tributarie e matematico-statistiche.

Le borse di studio saranno assegnate a persone meritevoli, tenuto conto di uno o più dei seguenti requisiti: titoli scolastici ed accademici posseduti, titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto o da svolgere, condizione economica. Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità. Il Consiglio direttivo predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, precisi ulteriori modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, l'adeguata pubblicità d'attribuire al bando, nonché i criteri e le modalità di giudizio;

i) organizzare e gestire servizi e strutture che possano coadiuvare gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la gestione delle loro funzioni;

j) organizzare e gestire servizi e strutture che possano essere di supporto all'attività degli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La Fondazione può esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi, che direttamente o indirettamente, il Consiglio direttivo o l'organo deputato alla gestione riterranno utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.

La Fondazione opera:

- prioritariamente nell'ambito della circoscrizione dell'Ordine di Piacenza;
- secondariamente in ambito regionale dell'Emilia Romagna.

Nel rispetto del principio di colleganza e collaborazione con gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle altre Circoscrizioni, con gli altri Ordini professionali e con le altre parti sociali, l'accesso ai servizi della Fondazione deve essere per quanto possibile aperto anche ai Dottori Commercialisti e agli Esperti Contabili iscritti ad altri Ordini, nonché agli altri professionisti e, ove possibile e praticabile, al pubblico in generale. L'accesso di tali soggetti ai servizi della Fondazione può essere disciplinato prevedendo condizioni ed oneri di accesso differenziati.

Art. 4) Patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai conferimenti dei Fondatori, dei Benemeriti e dei Sovventori;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, dalle elargizioni o contributi versati da Enti pubblici o Privati nonché da persone fisiche purché i beni mobili e immobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio direttivo della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio.

Art. 5) Entrate.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- i proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- i proventi derivanti dalle attività istituzionali.

Art. 6) Fondatori.

Il Fondatore è l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza.

Art. 7) Albo dei Benemeriti.

E' istituito in seno alla Fondazione l'Albo dei Benemeriti.

Sono Benemeriti della Fondazione:

- a) le persone fisiche iscritte agli Albi ed agli Elenchi tenuti dall'Ordine dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili di Piacenza che ne fanno richiesta e contribuiranno a formare il patrimonio della Fondazione con un versamento il cui ammontare viene determinato dal Consiglio direttivo della Fondazione il quale è l'unico organo investito di definire tale importo. Tale conferimento entra a far parte del patrimonio della Fondazione e non è più ripetibile.
- b) le persone fisiche esercenti libere professioni riconosciute dalla legge, iscritte ad Ordini e Collegi di qualsiasi circoscrizione, le quali ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo vengano ammesse a contribuire a formare il patrimonio della Fondazione con un versamento il cui ammontare viene determinato dal Consiglio direttivo della Fondazione il quale è l'unico organo investito di definire tale importo. Tale conferimento entra a far parte del patrimonio della Fondazione e non è più ripetibile.
- c) persone fisiche non esercenti libere professioni, gli Enti pubblici o privati e qualsiasi altro soggetto, dotato o meno di personalità giuridica che hanno specifici o prevalenti interessi ed attività professionali o scientifiche nelle materie economiche, aziendali, commerciali, giuridiche, tributarie e matematico-statistiche, le quali ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo vengano ammesse a contribuire a formare il patrimonio della Fondazione con un versamento il cui ammontare viene determinato dal Consiglio direttivo della Fondazione il quale è l'unico organo investito di definire tale importo, anche determinando conferimenti di importo diverso per ciascun

soggetto ammesso come benemerito in questa categoria. Tale conferimento entra a far parte del patrimonio della Fondazione e non è più ripetibile.

La decisione circa l'ammissione dei benemeriti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è presa dal Consiglio direttivo con provvedimento non motivato contro il quale non è ammesso ricorso, comunicato all'interessato esclusivamente nel dispositivo.

Il Consiglio direttivo conserva ed aggiorna l'Albo dei Benemeriti della Fondazione.

Cause di cancellazione dall'Albo dei Benemeriti sono:

- i) la sospensione dall'esercizio della professione esercitata;
- ii) la radiazione dall'Albo professionale;
- iii) altre cause di decadenza motivate e deliberate dal Consiglio direttivo con il voto favorevole di almeno cinque sesti dei suoi componenti.

Art. 8) Sovventori.

Sono Sovventori della Fondazione le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che conferiscono alla Fondazione, subordinatamente all'esplicito consenso del Consiglio direttivo, somme destinate a patrimonio non inferiori a 2.000,00 (duemila/00) Euro. Tale conferimento non è più ripetibile ed entra a far parte del patrimonio ovvero di un apposito fondo di riserva vincolato alla copertura di perdite, a seconda della decisione assunta dal Consiglio direttivo.

La decisione circa l'ammissione dei sovventori è presa dal Consiglio direttivo con provvedimento non motivato contro il quale non è ammesso ricorso, comunicato all'interessato esclusivamente nel dispositivo. Il Consiglio direttivo può modificare l'importo minimo dei conferimenti necessari per il riconoscimento della qualifica di Sovventore.

Art. 9) Organi della Fondazione.

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato tecnico;
- d) il Comitato scientifico (se nominato);
- e) il Revisore;
- f) il Comitato dei Garanti (se nominato).

Art. 10) Consiglio direttivo.

La Fondazione è retta da un Consiglio direttivo, composto da tutti i Consiglieri pro-tempore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza, salvo quanto previsto dal successivo Art. 20). I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per il medesimo tempo in cui ricoprono le suddette cariche, compreso il periodo di eventuale proroga sino alla loro sostituzione.

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza può altresì decidere che il Consiglio direttivo abbia una composizione diversa, totalmente o parzialmente, da

quella del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza. In tale ipotesi, possono essere nominati soltanto soggetti iscritti agli albi tenuti dagli ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; il numero dei membri del Consiglio direttivo è pari a quello dei membri del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza, determinato secondo le norme pro-tempore vigenti. Il Consiglio direttivo così nominato resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine che lo ha nominato.

Nell'ambito del Consiglio direttivo le cariche di Presidente e di Vice Presidente della Fondazione vengono attribuite dal Consiglio stesso al momento del suo insediamento, con deliberazione votata dalla maggioranza dei membri presenti. La riunione di insediamento viene presieduta dal membro più anziano.

Art. 11) Compiti e funzioni del Consiglio direttivo.

Al Consiglio direttivo compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, tra l'altro, il Consiglio:

- a) può nominare, al suo interno, i componenti del Comitato di gestione, designando il suo Presidente, con facoltà di revocare le nomine in qualsiasi momento;
- b) nomina i componenti del Comitato tecnico, designando il suo Presidente, con facoltà di revocare le nomine in qualsiasi momento;
- c) nomina i componenti del Comitato scientifico, previa consultazione con il Comitato tecnico, con facoltà di revocare le nomine in qualsiasi momento;
- d) adotta le linee guida per l'attuazione e lo sviluppo dell'attività scientifica e formativa;
- e) approva i programmi della Fondazione presentati dal Comitato tecnico, nonché, se nominato il Comitato di gestione, le linee generali dell'attività del Comitato di gestione che ad esse dovrà attenersi, ed ha la facoltà di sostituirsi ad esso in caso di necessità o per le materie che ritenga di escludere, in sede di nomina, dalle competenze del Comitato stesso;
- f) istituisce le borse di studio della Fondazione e delibera il regolamento che ne disciplina l'assegnazione;
- g) approva, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il conto consuntivo di ogni anno solare e la relazione illustrativa del Comitato tecnico;
- h) conserva l'elenco dei Fondatori;
- i) conserva ed aggiorna l'Albo dei Benemeriti;
- j) delibera l'ammissione dei Benemeriti, l'ammissione dei Sovventori;
- k) delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e professionisti.

Art. 12) Riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente almeno una volta all'anno, con avviso contenente il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno, spedito per posta o posta elettronica certificata o telefax almeno sette giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con posta elettronica certificata, telegramma o telefax spedito almeno tre giorni prima di quello della data della riunione.

La convocazione può essere validamente inviata anche per posta elettronica non certificata a quei consiglieri che ne diano autorizzazione.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le riunioni vengono presiedute da un consigliere eletto a maggioranza semplice dai consiglieri presenti.

Il Consiglio direttivo delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono di norma adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Quando si verifica una parità di voti ha la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.

Le modificazioni dello Statuto devono essere deliberate con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio direttivo. Il Segretario, od in sua assenza un membro designato dai presenti, dovrà redigere il verbale di ciascuna riunione. Esso, approvato dai partecipanti e sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario, deve essere conservato agli atti della Fondazione.

Art. 13) Il Presidente della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio direttivo, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 14) Il Comitato tecnico.

Il Comitato tecnico è formato da tre o cinque componenti nominati dal Consiglio direttivo tra i propri membri.

Il Presidente del Comitato è designato dal Consiglio direttivo all'atto della nomina.

Al Comitato tecnico è attribuita la gestione, l'organizzazione e lo sviluppo dell'attività scientifica della Fondazione nel rispetto dello Statuto e secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio direttivo.

In particolare il Comitato tecnico:

a) cura lo sviluppo dell'attività scientifica sulla base del programma di mandato ovvero delle linee

generali stabilite dal Comitato direttivo;

b) cura l'organizzazione dell'attività scientifica attraverso la costituzione di Commissioni di studio orientandone e verificandone l'operato;

c) verifica i documenti prodotti dalle Commissioni di studio nel caso in cui non sia stato istituito il Comitato scientifico;

d) concede l'autorizzazione alla diffusione e definisce le modalità di diffusione e di presentazione dei documenti prodotti dalle Commissioni di studio;

e) predispone annualmente, in occasione dell'Assemblea di approvazione del conto consuntivo, un resoconto dell'attività svolta raccogliendo e coordinando le singole Commissioni di studio che dovranno relazionare sull'attività svolta.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Comitato, egli è sostituito dal più anziano per età anagrafica tra i componenti del Comitato medesimo.

Art. 15) Riunioni e deliberazioni del Comitato tecnico.

Le riunioni del Comitato tecnico sono convocate dal suo Presidente almeno una volta ogni trimestre, con avviso contenente il luogo, la data dell'adunanza e l'ordine del giorno, spedito per posta o posta elettronica certificata o telefax almeno cinque giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con posta elettronica certificata o telegramma o telefax spedito almeno ventiquattro ore prima di quella di inizio della riunione.

La convocazione può essere validamente inviata anche per posta elettronica non certificata ai componenti che ne diano autorizzazione. Il Comitato delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Quando si verifica una parità di voti ha la prevalenza quello del Presidente del Comitato ovvero di chi, in sua assenza, presiede la riunione.

Il componente del Comitato che svolge le funzioni di Segretario redige il verbale della riunione che, approvato dai partecipanti e sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario, deve essere conservato agli atti della Fondazione.

Art. 16) Il Comitato scientifico.

La Fondazione può essere assistita da un Comitato scientifico con funzioni consultive a richiesta del Consiglio Direttivo su suggerimento del Comitato tecnico.

Esso ha funzioni di consulenza, orientamento, indirizzo e proposizione in materia scientifica e culturale rapportandosi direttamente con il Comitato tecnico.

Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile da tre fino a trenta membri, nominati, anche in momenti diversi, dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato tecnico tra coloro che si sono distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione; essi durano in carica per il periodo indicato all'atto della nomina ed al massimo fino alla scadenza del Consiglio direttivo della Fondazione. Il Presidente del Comitato scientifico viene designato dal Consiglio direttivo su proposta del Comitato tecnico; il Consiglio direttivo ha altresì facoltà di revocare in qualsiasi

momento l'incarico di Presidente o membro del Comitato scientifico.

Art. 17) Il Revisore.

Il Revisore della Fondazione è il Revisore Unico pro-tempore o il Presidente del Collegio dei Revisori pro-tempore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza.

Il Revisore rimane pertanto in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Revisore Unico o Il Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza; la nomina e la scadenza di quest'ultimo comporta contemporaneamente la nomina e la scadenza del Revisore della Fondazione. Quando durante il periodo di mandato il Revisore Unico o il Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza cessa per qualsiasi motivo dalla sua carica, il Revisore della Fondazione è sostituito da colui che sarà nominato in sostituzione quale Revisore Unico o Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ordine. Il Revisore provvede al controllo contabile sulla gestione e sul bilancio.

Annualmente, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, il Revisore riferisce al Consiglio Direttivo, mediante relazione scritta, sui controlli effettuati.

I verbali e le relazioni del Revisore devono essere trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

Art. 18) Il Comitato dei Garanti.

Il Comitato dei Garanti può essere istituito a discrezione del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza. Qualora istituito, esso è composto da tre membri nominati dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza, per una durata pari a quella del Consiglio dell'Ordine che li elegge e scelti tra coloro che, essendo ancora iscritti alla Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circonscrizione di Piacenza, hanno ricoperto in precedenza la carica di Presidente o consigliere di detto Ordine ovvero di Presidente di questa Fondazione. Il Comitato dei Garanti esprime il proprio parere, non vincolante, quando ciò gli sia richiesto dal Presidente della Fondazione, di sua iniziativa su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo:

- sulle questioni di carattere generale e di indirizzo dell'attività della Fondazione,
- sulle eventuali controversie inerenti all'attività della Fondazione ed ai rapporti tra i suoi organi o fra i componenti degli stessi.

Art. 19) Gratuità delle cariche.

Ogni carica nell'ambito degli organi della Fondazione è assolutamente gratuita. Ai consiglieri ed ai revisori spetta unicamente il puro rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.

Art. 20) Sostituzione di Consiglieri o del Revisore.

In caso di mancata accettazione, dimissioni o comunque del venir meno per qualsiasi causa di dalla carica di Consigliere o di Revisore della Fondazione che mantiene ricoperta l'analoga carica

nell'ambito dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza, ovvero è stato nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza, il Consiglio dell'Ordine medesimo nomina il Consigliere e il Revisore della Fondazione in sostituzione di quello che non abbia accettato l'incarico, dimissionario o comunque venuto meno. Il nuovo Consigliere o Revisore rimane in carica sino al successivo rinnovo dell'Organo della Fondazione.

Art. 21) Esercizi.

Gli esercizi durano dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 22) Liquidazione.

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione sono liquidati ed il suo residuo netto sarà destinato a borse di studio che verranno assegnate secondo la determinazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza, ai dottori commercialisti di età inferiore a 40 anni, per corsi di alta specializzazione nelle materie economiche, contabili e giuridiche, nel rispetto dei fini istituzionali.

Addivenendosi per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nomina tre Liquidatori e ne determina i poteri.